

## Reddito di cittadinanza - Compatibilità con NASpI e DIS-COL

Con la circ. INPS 43/2019 l'Inps comunica che il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della **NASpI e della DIS-COLL**, oltre che di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria purchè vengano rispettati tutti i requisiti di cittadinanza, reddituali e patrimoniali e riferiti al godimento di beni durevoli.

Le predette indennità di disoccupazione hanno rilevanza ai fini sia del diritto che dell'ammontare del beneficio del Rdc, dato che concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE (art. 2co. 8 del DL 4/2019).

## Decreto crescita 2019

Sulla G.U. n. 100 del **30 aprile 2019**, è stato pubblicato il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, **Decreto crescita**, concernente misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. **Il decreto legge entra in vigore dal 1° maggio 2019.**

Tra le tante novità contenute del decreto, si segnalano le principali in materia di lavoro:

- modifica all'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 - Rientro dei cervelli;
- modifiche al regime dei forfetari.

### Rientro dei cervelli (art. 5)

Il Decreto crescita apporta significative modifiche alla **disciplina degli impatriati** (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015). Viene, infatti, ammessa la possibilità di beneficiare del regime anche ai soggetti titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente a i titolari di reddito d'impresa a condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal 2020.

Viene incrementata **da 50 al 70% la percentuale di riduzione dell'imponibile e sono semplificate le condizioni per l'accesso.**

Sono introdotte maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 anni in presenza di specifiche condizioni:

- almeno un figlio minore o a carico, anche in affido preadottivo. In tal caso, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare;
- almeno tre figli minori o a carico, anche in affido preadottivo. In tal caso, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare;
- acquisto (da parte del lavoratore oppure del coniuge/convivente o dei figli) di unità immobiliari di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. In tal caso, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare;
- trasferimento della residenza nel Mezzogiorno. In tal caso, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

Inoltre, possono accedere ai benefici fiscali i lavoratori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Relativamente, invece, ai lavoratori impatriati non iscritti all'AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 si applicano, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili, le disposizioni dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'art. 16, comma 1, lettera a). È previsto che non possa farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo.

Con una modifica all'art. 44, D.L. n. 78/2010 viene previsto che per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:

- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
- si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

### **Regime forfetario (art. 6)**

Con effetto retroattivo dal **1° gennaio 2019** i contribuenti che applicano il regime forfetario devono applicare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati corrisposti. Tale previsione che abroga quanto disposto dalla legge di Bilancio 2019 viene incontro alla possibilità concessa dalla medesima di avvalersi dell'impiego di dipendenti e collaboratori.

Data la decorrenza retroattiva della previsione, l'ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme già corrisposte prima dell'entrata in vigore del Decreto crescita sarà trattenuto a valere dalle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo, in tre rate mensili di pari importo.

**STUDIO ANSELMI**

pagina 2/2